



Consiglio di Stato
Segretariato Generale

N. 1570/2022

Roma, addì 26/09/2022

Risposta a nota del

N. Div.

D'ordine del Presidente, mi pregio di trasmettere il numero **697/2022**, emesso dalla SEZIONE PRIMA di questo Consiglio sull'affare a fianco indicato.

OGGETTO:
RICORSO STRAORDINARIO AL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Proposto da Rutili Cristina
AVV. GRADUATORIA CONCORSO
PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI
PER IL RECLUTAMENTO DI 8.171
UNITA' DI PERSONALE NON
DIRIGENZIALE DELL'AREA
FUNZIONALE TERZA FASCIA
ECONOMICA F1

Parere emesso in base all'art. 15 della L. 21 luglio 2000, n. 205.

Resto in attesa dell' adempimento al parere interlocutorio.

Segretariato Generale

Allegati N.

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI
MINISTRI

(.....)

ROMA



Consiglio di Stato Segretariato Generale

N. 1570/2022

26/09/2022

Roma, addì

Risposta a nota del

N.

Div.

D'ordine del Presidente, mi pregio di trasmettere il numero

697/2022, emesso dalla SEZIONE PRIMA di questo

Consiglio sull'affare a fianco indicato.

OGGETTO:

**RICORSO STRAORDINARIO AL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA**

Proposto da Rutili Cristina

**AVV. GRADUATORIA CONCORSO
PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI**

PER IL RECLUTAMENTO DI 8.171

UNITA' DI PERSONALE NON

DIRIGENZIALE DELL'AREA

FUNZIONALE TERZA FASCIA

ECONOMICA F1

Parere emesso in base all'art. 15 della L. 21 luglio 2000, n. 205.

Resto in attesa dell' adempimento al parere interlocutorio.

Segretariato Generale

Allegati N.

.....

**PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI
MINISTRI**

(.....)

ROMA

Numero ____/____ e data __/__/____ Spedizione



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Consiglio di Stato

Sezione Prima

Adunanza di Sezione del 20 luglio 2022

NUMERO AFFARE 00697/2022

OGGETTO:

Presidenza del consiglio dei ministri.

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto, con presentazione diretta, ai sensi dell'art. 11 d.P.R. n. 1199/1971, da Cristina Rutili, contro la Presidenza del consiglio dei ministri, il Ministero della Giustizia, il Ministero dell'Interno, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, la Commissione Interministeriale Ripam, il Formez P.A. e nei confronti di Fabio Ramunno e Giulia Pierucci, per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia:

- della graduatoria vincitori profilo GIURI ECO. Distretto della Corte di Appello di Perugia, relativa al concorso pubblico, per titoli e prova scritta, su base distrettuale, per il reclutamento a tempo determinato di 8.171 unità di personale non dirigenziale dell'area funzionale terza, fascia economica F1, con il profilo di addetto all'Ufficio per il processo, da inquadrare tra il personale del Ministero della giustizia (pubblicato in G.U. n.62 del 6-8-2021), approvata e pubblicata sul sito dedicato in data 14 gennaio 2022;

- della graduatoria vincitori e idonei profilo GIURI ECO, distretto della Corte di Appello di Perugia, relativa al medesimo concorso e pubblicata sul medesimo sito;
- degli atti di convocazione e di scelta delle sedi, ovvero del calendario di assunzione Distretto di Perugia PG 107 unità – P.D.G. del 9 febbraio 2022;
- del provvedimento direttoriale 2 maggio 2022 di assunzione per scorrimento idonei non vincitori Distretti di Ancona, Bari, Bologna, Cagliari, Caltanissetta, Campobasso, Catania, Catanzaro, L'Aquila, Lecce, Messina, Napoli, Palermo, Perugia, Potenza, Reggio Calabria, Roma e Salerno;
- ove occorra ed in via dichiaratamente subordinata, ossia ove non sia altrimenti interpretabile e nei limiti dell'interesse fatto valere con il presente ricorso, del sopra citato bando di concorso, pubblicato in G.U. n. 62 del 6 agosto 2021;
- di ogni altro atto presupposto, consequenziale e comunque connesso, ivi compresi i contratti di lavoro eventualmente stipulati nelle more del giudizio;
- del provvedimento direttoriale 6 aprile 2022 del Ministero della Giustizia, Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria e dei Servizi Direzione Generale del Personale e della Formazione indicante le modalità di scelta della sede degli idonei non vincitori, ove interpretato nel senso della necessaria indicazione anche della sede di secondo scorrimento, sotto comminatoria di esclusione dalla graduatoria per rinuncia;
- di qualunque altro atto, anche non conosciuto, presupposto, conseguente e/o comunque connesso ai provvedimenti impugnati;
nonché per l'accertamento
- del diritto della ricorrente al riconoscimento dell'attribuzione del punteggio di cui all'art. 6, comma 2, lett. b), punto i) del bando di concorso (2 punti) per l'ulteriore titolo di studio universitario costituito dal diploma di laurea e, per l'effetto, del diritto della ricorrente ad essere collocata in posizione migliore di graduatoria di riferimento con conseguente assegnazione della sede di prima scelta (Tribunale di Perugia e comunque Distretto della Corte di Appello di Perugia).

LA SEZIONE

Rilevato che la ricorrente ha presentato direttamente, ai sensi dell'art. 11 del d.P.R. n. 1199/1971, il ricorso presso il Consiglio di Stato in data 17 maggio 2022;
Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Marina Perrelli;

Premesso:

1. La ricorrente ha censurato la graduatoria di merito del «concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento a tempo determinato di 8.171 unità di personale non dirigenziale dell'area funzionale III, con il profilo di addetto all'ufficio per il processo, da inquadrare tra il personale del ministero della giustizia», per il Distretto della Corte d'Appello di Perugia, nella parte in cui le è stato attribuito un punteggio inferiore a quello legittimamente spettante, a causa della mancata valutazione della laurea V.O. in giurisprudenza in suo possesso alla stregua di quella specialistica (3 + 2), cui l'amministrazione ha attribuito ulteriori due punti.

Tale circostanza ha pregiudicato l'utile collocazione della ricorrente nella graduatoria finale di merito: infatti, allo stato attuale, le sono stati riconosciuti solo 27,175, punti a fronte dei 29,175 spettanti per il titolo di laurea in suo possesso, e la stessa è stata collocata al posto n. 121 e non invece al posto n. 71, che le sarebbe spettato e che le avrebbe consentito di rientrare tra i vincitori.

Secondo la prospettazione della ricorrente il bando di concorso ha previsto, ai sensi dell'art. 6, il riconoscimento di ulteriori 2 punti per il possesso di: «diploma di laurea o laurea magistrale o laurea specialistica che siano il proseguimento della laurea triennale indicata quale titolo di studio richiesto per la partecipazione al concorso» (cfr. art. 6, «Valutazione dei titoli e ammissione alla prova scritta») e, in modo del tutto arbitrario, nonché in spregio al Decreto Interministeriale 9 luglio 2009 e ai consolidati orientamenti della giurisprudenza amministrativa, l'amministrazione ha ritenuto che il titolo di laurea magistrale, posseduto dalla

ricorrente, non fosse assimilabile a quella specialistica (3 + 2).

Con l'attribuzione dei predetti due punti, la ricorrente si collocherebbe alla posizione n. 71 nella graduatoria dei vincitori.

Considerato:

2. La Sezione rileva che la ricorrente ha proceduto a depositare il ricorso direttamente presso il Consiglio di Stato, senza osservare la procedura prevista dall'art. 11 del d.P.R. n. 1199/1971 ("Trascorso il detto termine, il ricorrente può richiedere, con atto notificato al Ministero competente, se il ricorso sia stato trasmesso al Consiglio di Stato. In caso di risposta negativa o di mancata risposta entro trenta giorni, lo stesso ricorrente può depositare direttamente copia del ricorso presso il Consiglio di Stato").

2.1. Premesso che la facoltà del deposito diretto al Consiglio di Stato risponde ad un'esigenza di sollecita definizione della controversia, la Sezione rileva che è comunque necessario acquisire la relazione dell'Amministrazione competente, nonché gli atti ad essa relativi.

La Presidenza del Consiglio dei Ministri, una volta predisposta la relazione, dovrà consentirne l'accesso alla ricorrente, con facoltà di produrre memorie di replica e, quindi procedere, alla trasmissione degli stessi con ogni consentita urgenza.

2.2. Come stabilito nella direttiva del Presidente della Prima Sezione del Consiglio di Stato, 9 settembre 2021, prot. 29228, l'invio della documentazione in Segreteria dovrà avvenire all'indirizzo pec della Sezione, trasmettendo un file digitale (in formato comunemente consultabile, ad esempio pdf), per ogni singolo documento; ciascun file dovrà essere espressamente denominato con l'indicazione del contenuto dello stesso e, qualora vada sottoscritto, andrà anche apposta la firma digitale del suo autore.

3. La Sezione ritiene che la domanda di sospensiva sia meritevole di accoglimento ricorrendo sia il *fumus* che il *periculum in mora*.

3.1. Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa, ribadito anche in recenti pronunce cautelari relative a ricorsi proposti avverso la

stessa procedura concorsuale in controversia, non sussiste alcun dubbio “in merito al fatto che il diploma di laurea vecchio ordinamento/la laurea magistrale (articolato su un percorso di studi quadriennale/quinquennale a ciclo unico) costituisca un titolo di studio superiore rispetto a quello utile alla semplice ammissione al concorso, rappresentato dalla laurea triennale. Ove tale superiore titolo non fosse valutabile quale titolo aggiuntivo, si genererebbe un’irragionevole e ingiusta disparità di trattamento tra candidati che hanno conseguito titoli di cultura manifestamente diversi tra loro e che si pongono a conclusione di percorsi di studi altrettanto diversi per livello di eterogeneità degli insegnamenti seguiti, degli esami sostenuti e delle esperienze accademiche maturate.” (Tar Lazio, Sezione III ter, ordinanze cautelari n. 1645/2022, 1739/2022; 1173/2022).

3.2. Alla luce del detto orientamento consolidato e atteso che è pacifico che l’amministrazione ha omesso di attribuire alla ricorrente gli ulteriori 2 punti per il possesso della laurea magistrale in quanto titolo superiore a quello richiesto per l’accesso, l’istanza cautelare deve essere accolta, mediante il ricollocamento, con riserva, della ricorrente nel posto della graduatoria che le sarebbe spettato se le fosse stato attribuito tale ulteriore punteggio.

4. Deve, infine, essere disposta l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati, attesa l’intervenuta notifica solo a due delle altre concorrenti.

Infatti, ai sensi dell’art. 9, ultimo comma, del d.P.R. n. 1199/1971 “quando il ricorso sia stato notificato ad alcuni soltanto dei controinteressati, il Ministero ordina l’integrazione del procedimento, determinando i soggetti cui il ricorso stesso deve essere notificato e le modalità e i termini entro i quali il ricorrente deve provvedere all’integrazione”.

4.1. Tanto premesso la Sezione stabilisce che la notifica ai controinteressati possa essere compiuta, a cura di parte ricorrente, attraverso la pubblicazione, per trenta giorni, di una sintesi dei motivi di ricorso (con numero di registro generale) e di

copia del presente parere nella medesima pagina della sezione concorsi del sito web del Ministero della Giustizia in cui è avvenuta la pubblicazione degli atti della presente procedura.

P.Q.M.

La Sezione esprime parere che la domanda di sospensione dell'atto impugnato venga accolta nei termini e nei limiti di cui in motivazione.

Impregiudicata ogni decisione nel merito, invita la Presidenza del consiglio dei Ministri ad adempiere agli incumbenti di cui in motivazione, ivi compresa l'integrazione del contraddittorio nei termini e con le modalità indicate in motivazione.

L'ESTENSORE
Marina Perrelli

IL PRESIDENTE
Paolo Troiano

IL SEGRETARIO
Maria Cristina Manuppelli